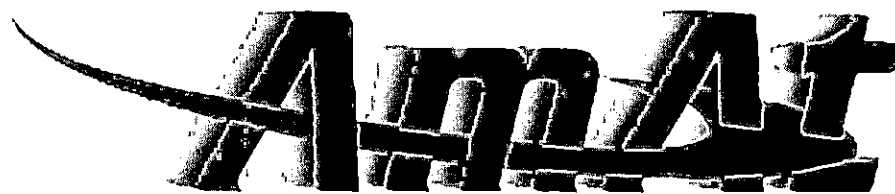


T 837/20



AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

ESERCIZIO 20 20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 2558

AV. VITO ANTONIO MICCOLIS

SEN. 1600/20 SPONELLI/AMT

**AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.**

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657
Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247
Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733
Capitale Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2020	2.558	06/11/2020			164,60

IL CASSIERE
PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:

MICCOLIS VITO ANTONIO

PIAZZA VITTORIO EMANUELE, 24
74016 MASSAFRA (TA)
Partita IVA: 01702080738 C.F. MCCVNT57M11F027T
CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: centosessantaquattro e 60 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCO DI NAPOLI

IBAN: IT79P0101078951100000031017

CAUSALE DEL PAGAMENTO

SENT. N.1600/2020-SPORTELLI VIVIANA ANTONIA/AMAT

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	164,60
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	164,60

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	164,60	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

VISIO CONTABILITA'

IL DIRETTORE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

Sentenza n. 1600/2020 Sportelli c/AMAT
Avv. Vito Antonio Miccolis

Spese imponibili	0,00
Competenze imponibili	0,00
Imponibile esenti iva	100,00
Rimborso spese Generali 15,00%	15,00
Contributi Previdenziali 0,00%	0,00
C.P.A. 4,00%	4,60
Spese esenti non ass.	43,00
Totale	162,60
Iva (22%)	0,00
Totale fattura	162,60
Ritenuta irpef (20%)	0,00
BOLLO	2,00
	164,60
Netto da pagare	164,60

P.M. 1656/
 00/11/20

Oggetto: AMAT SPA - SENTENZA N. 1600 2020 - SPORTELLI VIVIANA ANTONIA CONTRO AMAT SPA

Mittente: Tiziana Tursi <tursi@amat.ta.it>

Data: 05/11/2020 16:52

A: Ragioneriaamat <ragioneriaamat@amat.ta.it>

Sig. Angiulli,

procedi pure per favore.

Grazie.

Tiziana Tursi

----- Messaggio Inoltrato -----

Oggetto: RE: AMAT SPA - SENTENZA N. 1600 2020 - SPORTELLI VIVIANA ANTONIA CONTRO AMAT SPA

Data: Thu, 5 Nov 2020 12:19:14 +0100 (CET)

Mittente: vitoantonio miccolis <miccolis.vitoantonio@oravta.legalmail.it>

A: PEC AMAT <affarigenerali@pec.amat.ta.it>

In data 2020-11-05T08:51:44+0100, PEC AMAT <affarigenerali@pec.amat.ta.it> ha scritto:

STUDIO LEGALE

P.zza Vittorio Emanuele n.24 - Massafra (TA) - Tel/Fax 099/8801060 - Telef.3394547553

Avv. VITO ANTONIO MICCOLIS

C.F.MCCVNT57M11F027T - P.IVA 01702080738

All'attenzione della dott.ssa Tiziana Tursi

Spett.le AMAT

PEC : affarigenerali@pec.amat.ta.it

OGGETTO: liquidazioni sentenza n. 1600/2020 Giudice di Pace di Taranto
Sportelli c/ Amat

In riferimento a quanto di cui all'oggetto vi comunico che dall' 1.1. 2019 il sottoscritto professionista è passato al regime forfettario e vi trasmetto nota spese e codice Iban

SOMME DOVUTE PER SPESE LEGALI LIQUIDATE IN SENTENZA

Compensi liquidati in sentenza	100,00
Esborsi	43,00
Spese generali (15% su 100)	15,00
Cassa Avvocati	4.60
Imposta di bollo	2,00
TOTALE	164,60

La somma per le spese legali di cui innanzi può essere accreditata sul mio conto del
Banca Intesa Sanpaolo di Massafra (coordinate
IBAN:IT79P0101078951100000031017).

In attesa di riscontro

Distinti Saluti
Avv. Vito Antonio Miccolis

DATI ANAGRAFICI
MICCOLIS VITO ANTONIO
NATO A MASSAFRA L'11.8.1957 ED IVI RESIDENTE IN MASSAFRA
CON STUDIO IN MASSAFRA ALLA PIAZZA VITT. EMANUELE N.18
C.F.MCCVNT57M11FO27T
P.IVA 01702080738

Buongiorno avvocato Vito Miccolis,

in data 04/11/2020 è pervenuta la copia esecutiva della sentenza in allegato.

La Società sta provvedendo a liquidare le spese, nella sua qualità di legale anticipatario, così
come statuito in sentenza.

La prego, di conseguenza, di astenersi da proporre azioni esecutive.

Mi faccia sapere se le sue competenze possono versate sul conto n° IT79P01010789511
00000031017, già presente nella nostra contabilità.

Voglia per favore comunicare, eventualmenete, se sono intervenuti cambiamenti considerato
che detto conto corrisponde all'Istituto di credito Banco di Napoli, oggi Istituto San Paolo di
Torino.

La ringrazio anticipatamente.

Distinti saluti.

Dott.ssa Tiziana Tursi

--

--

11

11

Oggetto: Fwd: AMAT SPA - SENTENZA N. 1600 2020 - SPORTELLI VIVIANA ANTONIA CONTRO AMAT SPA

Mittente: Tiziana Tursi <tursi@amat.ta.it>

Data: 05/11/2020 09:12

A: Ragioneriaamat <ragioneriaamat@amat.ta.it>

Inviato

----- Messaggio Inoltrato -----

Oggetto: AMAT SPA - SENTENZA N. 1600 2020 - SPORTELLI VIVIANA ANTONIA CONTRO AMAT SPA

Data: Thu, 5 Nov 2020 08:51:44 +0100

Mittente: PEC AMAT <affarigenerali@pec.amat.ta.it>

A: miccolis.vitoantonio@oravta.legalmail.it

Buongiorno avvocato Vito Miccolis,

In data 04/11/2020 è pervenuta la copia esecutiva della sentenza in allegato.

La Società sta provvedendo a liquidare le spese, nella sua qualità di legale anticipatario, così come statuito in sentenza.

La prego, di conseguenza, di astenersi da proporre azioni esecutive.

Mi faccia sapere se le sue competenze possono versate sul conto n° IT79P01010789511 00000031017, già presente nella nostra contabilità.

Voglia per favore comunicare, eventualmenete, se sono intervenuti cambiamenti considerato che detto conto corrisponde all'Istituto di credito Banco di Napoli, oggi Istituto San Paolo di Torino.

La ringrazio anticipatamente.

Distinti saluti.

Dott.ssa Tiziana Tursi

--

Dottoressa Tiziana Tursi

Capo Unità Organizzativa AA.GG. e Legali PP.RR. e Sinistri

Via Cesare Battisti, 657 – 74121 TARANTO

099/7356225

tursi@amat.ta.it

affarigenerali@pec.amat.ta.it

— Allegati: —

prot_18492_del_04_11_2020_Sentenza Sportelli Viviana.pdf

1,1 MB

ORIGINALE

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TARANTO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N° 1600/2020 Sent.
N° 1723/2020 R. G.
N° 2582/2020 Rep.
N° 2582/2020 Crea.

Il Giudice di Pace di Taranto, dott. Francesco Liaci, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n.1723/2020 R.G. di questo Ufficio, riservata per la decisione all'udienza del 03.09.20 e promossa con ricorso depositato il 05.03.20

da

Sportelli Viviana Antonia, elettivamente domiciliato in Massafra alla piazza Vitt. Emanuele n. 18, presso lo studio dell'avv. Vito Miccolis, dal quale è rappresentato e difeso nel presente giudizio come
da procura in atti;

attore

contro

Amat spa, corrente in Taranto, in persona lrp;

contumace

Avente per Oggetto: Opposizione ex L. 24.11.1981 n.689.

La causa in oggetto è stata in decisione all'udienza del 03.09.2020 sulle seguenti conclusioni del solo attore: **PER L'OPPONENTE**: "Voglia il Giudice di Pace di Taranto, per i motivi di cui al ricorso disporre l'annullamento dell'ingiunzione impugnata". Per l'opposto "Nulla".

Svolgimento del processo

A seguito di ricorso ex L. 24.11.1981 n. 689 il ricorrente presentava formale e rituale istanza al Giudice di Pace di Taranto onde ottenere l'annullamento dell'ingiunzione di pagamento n. 137171 RG, dell'importo di E. 114,08, emessa in data 15.01.20 dal direttore dell'Amat a seguito del verbale di accertamento n. 15111005 del 03.10.16 con il quale gli agenti accertatori dell'Amat spa accertavano che il ricorrente, alle ore 17.00, viaggiava sui mezzi Amat sprovvisto del titolo di viaggio, in violazione dell'art. 27 e 32 della L.R. n.18 del 31.10.02; dolendosi principalmente il ricorrente di alcuni errori ed omissioni. Nel merito adducendo quindi la illogicità e la nullità della ingiunzione e la lesione del suo diritto di difesa, nonché eccependo soprattutto la infondatezza della pretesa creditoria per la inesistenza del titolo prodromico, atteso che nel giorno indicato la ricorrente non viaggiava sui mezzi Amat; chiedendo quindi per questi motivi l'annullamento della impugnata ingiunzione ed allegando idonea documentazione.

Fissata con decreto l'udienza di comparizione del 03.09.20, compariva il ricorrente che si riportava ai motivi del ricorso chiedendone l'integrale accoglimento. Nessuno si costituiva in giudizio per l'Amat spa per contestare le eccezioni dell'opponente, disinteressandosi anzi dello svolgimento del processo. La causa, matura per la trattazione, passava in decisione sulle conclusioni delle parti come sopra riportate, con lettura del dispositivo allegato al verbale di udienza.

Motivi della decisione

Preliminarmente si determina per l'ammissibilità del presente ricorso.

Passando all'esame dell'opposizione si evince chiaramente, dal contesto degli atti di causa e dagli atti allegati, che la domanda risulta meritevole di accoglimento per la inesistenza dell'atto sanzionatorio, nonché per la nullità dello stesso ingiunzione di pagamento impugnata. Infatti, dalla documentazione in atti, risulta mancante il verbale di accertamento n. 15111005 del 03.10.16, atto prodromico alla impugnata ingiunzione (cfr. doc. in atti allegati), atteso che i convenuti opposti, disinteressandosi dello svolgimento del processo, preferendo restare contumaci, non hanno fornito alcuna valida prova dell'esistenza del titolo su cui si fonda la ingiunzione e/o della notifica del verbale di infrazione. Atteso che dalla ingiunzione opposta non si evince la prova della regolare notifica del prodromico verbale, né tantomeno della sua esistenza (cfr. Tribunale di Monza 04.11.05). Non costituendo neanche mezzo di prova legale del fatto che vorrebbe provare (cfr. Giudice di Pace di Genova del 06.12.05 e Giudice di Pace di Taranto del 06.08.11). Quindi, in effetti, l'ente impositore non ha provveduto, nelle forme di legge, al deposito della copia del rapporto con tutti gli atti relativi all'accertamento delle violazioni, disinteressandosi poi anche di tale attività. Per cui non risulta agli atti di causa la prova della regolarità della notifica del prodromico verbale posto a fondamento della ingiunzione oggi impugnata, né tantomeno della sua esistenza. Ne consegue che tale irregolarità, in palese violazione dell'art. 201 cds e 3 L. 241/90 e 14 L.689/81, nonché della nota sentenza della Corte Costituzionale n. 346/98 che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 8 della L. 890/92, determina la mancanza della prova dell'avvenuta conoscenza dell'atto da parte del trasgressore nel termine prescritto, comportando la conseguente inesistenza della ingiunzione impugnata. La giurisprudenza ha precisato che in tema di sanzioni amministrative per violazioni al cds e/o LR la mancanza della prova, da fornire a cura della PA, determina l'inesistenza del credito azionato, comportando la caducazione della cartella ingiunzione impugnata per inesistenza del titolo esecutivo posta a base della sua emissione per riscuotere le presunte somme dovute. (Cass Civ. sez. I, 08.01.2003. n. 59; nonché n.20440 del 21.09.06 e recente Giudice di Pace di Taranto sent. n. 1398/2020).

Pertanto, superato ed assorbito ogni altro motivo di doglianza, consegue l'annullamento della ingiunzione impugnata. Anche perché gli enti esattori non hanno assolto all'obbligo, che pur loro

competeva, di dimostrare di aver bene agito nell'accertamento dell' infrazione, non fornendo, conseguentemente, la piena prova della responsabilità dell'attore ricorrente.

Un ultima considerazione sul comportamento processuale della azienda opposta, che si è completamente disinteressata dello svolgimento del processo, neanche comparando in udienza per fornire una diversa rappresentazione dei fatti, preferendo restare contumace

Pertanto, il ricorso risulta meritevole di accoglimento, dal contesto degli atti di causa e dalla condotta del ricorrente. Le contestazioni eccepite dal ricorrente, rileva questo Giudice, trovano quindi un valido fondamento logico-giuridico, attesa anche la prova fornita.

Pertanto, consegue l'annullamento della ingiunzione di pagamento impugnata perché, in effetti, illogica, contraddittoria e non provata.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Taranto, dott. Francesco Liaci, per quanto sopra considerato, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta con ricorso depositato il 05.03.20, accoglie il ricorso, ritenendolo fondato e conseguentemente annulla la ingiunzione di pagamento n. 137171 RG, dell'importo di E. 114,08, emessa in data 15.01.20 dal direttore dell'Amat a seguito del verbale di accertamento n. 15111005 del 03.10.16.

Condanna la Azienda opposta, in persona del suo lrp, al pagamento delle spese di lite che liquida in E. 143,00 per compensi ed E. 43,00 per spese, oltre gli accessori come per legge, da distarsi in favore dell'avv. Vito Miccolis, antistatario.

Taranto, 07.09.2020

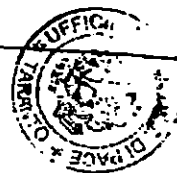
UFFICIO DEL
IN CANCELLERIA
08 SET 2020
Se. Amministrativo
Elisa Di Candilo

15 SET. 2020

RICHIESTE
2
Avv. V. Miccolis
Executive
f

Si autorizza
il
Francesco Liaci
della competenza
mettete in
relazione alle
future.

AM
5/11/2020
A.M.A.T. S.p.A.
IL PRESIDENTE
Avv. Giorgia Gira





Ufficio del Giudice di Pace di Taranto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti, ed a chiunque spetti, di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza, e a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

Taranto, 17 SET. 2020

IL DIRETTORE
Dott.ssa Filomena DI CANDILO



E' copia conforme all'originale della sentenza n. 1600/2020 che si
rilascia in forma esecutiva in favore dell'Avv. V. Niccolis

Taranto, 17 SET. 2020

IL DIRETTORE
Dott.ssa Filomena DI CANDILO

RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

ex art. 3bis legge 21 gennaio 1994, n. 53

Il sottoscritto Avv. Vito Antonio Miccolis, con studio in Massafra in P.zza Vittorio Emanuele n. 18, (C.F.MCCVNT57M11F027T) in proprio, ho

NOTIFICATO

ad ogni effetto di legge, copia informatica della copia conforme all'originale analogico emessa dal GDP di Taranto Dott. Lanfranco D'Alanno della sentenza esecutiva n 1722/19 e n. 2643/19 R.G. all'Amat S.p.a. (P.I. 00146330733) e per essa al legale rappresentante pro tempore, con sede in Taranto alla via XX Settembre n.6, trasmettendone copia informatica a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo p.e.c. amat@pec.amat.ta.it , estratto dal Registro imprese, all'indirizzo www.registroimprese.it.

ATTESTO

ai sensi e per gli effetti dell'art. 3-bis comma 2 e 6 comma 1 della L. 53/94 ed a norma dell'art. 22, comma 2, del D.lgs 07 marzo 2005 n. 82 e successive modifiche, che l'allegata sentenza, allegata al messaggio p.e.c., che si intende notificare, è copia informatica conforme dell'originale analogico da cui è stata estratta. Attesto da ultimo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 16 decies e 16 undecies comma 3 del DL. 179/12, che la copia informatica "sentenza 1722 2019" allegata è conforme all'originale analogico della sentenza emessa dal G.d.P. di Taranto.

Massafra lì 11 gennaio 2020

F.to digitalmente

Avv. Vito Antonio Miccolis

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: notificazione ai sensi della Legge n. 53 del 1994

Mittente: "Per conto di: miccolis.vitoantonio@oravta.legalmail.it" <posta-certificata@legalmail.it>

Data: 04/11/2020 16.26

A: amat@pec.amat.ta.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 04/11/2020 alle ore 16:26:04 (+0100) il messaggio "notificazione ai sensi della Legge n. 53 del 1994" è stato inviato da "miccolis.vitoantonio@oravta.legalmail.it" indirizzato a:

amat@pec.amat.ta.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: 91FCF8E2.00041188.93DD6F32.89F765D2.posta-certificata@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

Certified email message

On 04/11/2020 at 16:26:04 (+0100) the message "notificazione ai sensi della Legge n. 53 del 1994" was sent by "miccolis.vitoantonio@oravta.legalmail.it" and addressed to:

amat@pec.amat.ta.it

The original message is attached.

Message ID: 91FCF8E2.00041188.93DD6F32.89F765D2.posta-certificata@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission

— postacert.eml —

Oggetto: notificazione ai sensi della Legge n. 53 del 1994

Mittente: vitoantonio miccolis <miccolis.vitoantonio@oravta.legalmail.it>

Data: 04/11/2020 16.26

A: amat@pec.amat.ta.it

--

— Allegati: —

postacert.eml	3,5 MB
---------------	--------

relata Amat spa.pdf.p7m	110 kB
-------------------------	--------

sentenza 1600 2020.pdf

2,5 MB

dati-cert.xml

894 bytes

Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0018492/2020 del 04/11/2020 17:02:34